



Revisione totale dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applica- zione della politica regionale

Rapporto sui risultati della consultazione

Berna, novembre 2015

Indice

1	Introduzione	3
2	Partecipanti alla procedura di consultazione	3
3	Sintesi dei risultati più importanti	4
3.1	Valutazione generale del progetto.....	4
3.2	Adeguamento delle zone di applicazione (art. 3).....	4
3.3	Forma della decisione cantonale di agevolazione fiscale (art. 9).....	5
3.4	Ammontare dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione (art. 11)...	6
3.5	Informazione (art. 18).....	6
3.6	Pareri relativi ai singoli articoli.....	7
3.6.1	Articolo 1 Principio.....	8
3.6.2	Articolo 3 Zone di applicazione.....	8
3.6.3	Articolo 4 Fusioni di comuni.....	10
3.6.4	Articolo 6 Condizioni per la concessione di agevolazioni fiscali	10
3.6.5	Articolo 8 Importanza per l'economia regionale	12
3.6.6	Articolo 9 Forma della decisione cantonale di agevolazione fiscale	12
3.6.7	Articolo 10 Inizio e durata	12
3.6.8	Articolo 11 Ammontare	12
3.6.9	Articolo 12 Domanda dell'impresa	14
3.6.10	Articolo 13 Proposta del Cantone	15
3.6.11	Articolo 15 Decisione del DEFR	16
3.6.12	Articolo 17 Ufficio di revisione.....	16
3.6.13	Articolo 18 Informazione.....	16
3.6.14	Articolo 19 Revoca	17
3.6.15	Articolo 20 Agevolazioni fiscali ottenute indebitamente.....	17
4	Allegato: elenco dei partecipanti alla consultazione	18

1 Introduzione

Nel mese di ottobre del 2013, basandosi sui risultati della valutazione esterna delle agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di preparare una riforma delle agevolazioni fiscali. Tale riforma doveva prevedere tre orientamenti principali: a) l'introduzione di un importo massimo affinché l'agevolazione fiscale sia sempre in rapporto con i posti di lavoro creati o mantenuti; b) l'adeguamento delle zone di applicazione in considerazione della politica d'assetto del territorio e c) modifiche di ordine tecnico che integrino le esperienze acquisite.

Questi tre punti sono l'oggetto della revisione totale dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale (*RS 901.022*, di seguito ordinanza del Consiglio federale). L'avamprogetto dell'ordinanza del Consiglio federale pone inoltre le basi per una maggiore trasparenza delle agevolazioni fiscali concesse.

Il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla revisione totale dell'ordinanza in questione il 1° aprile 2015. La consultazione si è conclusa l'8 luglio 2015. 52 destinatari sono stati invitati a presentare il loro parere. I documenti della consultazione sono stati messi a disposizione sul sito dell'Amministrazione federale svizzera e su quello della SECO. Alla Segreteria di Stato dell'economia sono pervenuti 47 pareri, 37 dei quali espressi dai destinatari della consultazione.

2 Partecipanti alla procedura di consultazione

Sono stati consultati direttamente i governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei governi cantonali (CdC), la Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP), la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF)¹, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna nonché dell'economia.

Oltre ai partecipanti sopraindicati, anche altre parti interessate si sono espresse in merito al progetto da porre in consultazione: Centre Patronal (CP), Expert Suisse (ES), Fédération des Entreprises Romandes (FER), Fédération des entreprises romandes de l'Arc jurassien (FER-Arcju), Gastro Suisse (GS), Camera di commercio e Associazione degli imprenditori dei Grigioni (HKGR), Handelskammer beider Basel (HKBB), Swissholdings, Zuger Wirtschaftskammer (ZWK), Zürcher Handelskammer (ZHK).

Destinatari della consultazione e pareri pervenuti:

	Invitati a esprimere un parere	Pareri pervenuti
Cantoni e Conferenze cantonali	29	27
Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	12	4
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	2
Associazioni mantello dell'economia	8	4
Altre cerchie interessate	0	10
Totale	52	47

L'elenco dei partecipanti alla consultazione è disponibile in allegato.

¹ La CDCF (conferenza interessata) ha comunicato il proprio parere alla CDEP, che in questa consultazione è la conferenza competente. Il rapporto riporta dunque il parere della CDEP.

Il rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti senza giudizi di valore (art. 20 cpv. 1 OCo²). Nel rapporto non figurano quelle disposizioni per le quali non sono stati espressi pareri.

3 Sintesi dei risultati più importanti

3.1 Valutazione generale del progetto

La revisione totale dell'ordinanza del Consiglio federale riscuote ampio consenso ed è appoggiata dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione. 34 dei 47 partecipanti incoraggiano gli sforzi tesi a migliorare il sistema. La CDEP e 22 Cantoni sono sostanzialmente a favore della revisione, mentre 10 partecipanti, tra i quali 2 Cantoni, esprimono delle critiche; 3 partecipanti, tra i quali 2 Cantoni, chiedono di rinunciare del tutto alle agevolazioni fiscali a livello federale.

25 partecipanti (AI, AR, BE, PPD, ES, PLR, GE, GL, JU, LU, NE, SAB, USC, SG, SH, SO, PS, UCS, SwissHoldings, TI, TG, UR, VD, CDEP e VS) accolgono in linea di massima con favore il mantenimento di uno strumento importante per la politica regionale e il contemporaneo miglioramento della normativa in materia.

Inoltre, 9 partecipanti (AG, BS, BL, es, OW, USS, SZ, ZH e ZHK) appoggiano gli sforzi tesi a migliorare il sistema delle agevolazioni fiscali, sottolineando tuttavia il loro scetticismo nei confronti dei privilegi fiscali di cui godrebbero alcune imprese in determinate regioni.

10 partecipanti (CP, FER, FER-Arcju, FR, GR, GS, HKBB, HKGR, USAM e UDC) si esprimono in modo critico sul progetto in consultazione. 3 partecipanti (CP, FER e FER-Arcju) sostengono che le modifiche proposte siano eccessive e che si ripercuotano negativamente sul federalismo fiscale svizzero. 2 partecipanti (HKBB e USAM) giudicano il progetto di difficile comprensione e controproducente in termini di sgravio amministrativo. 3 partecipanti (GR, HKGR e UDC) si oppongono categoricamente all'adeguamento delle zone di applicazione e si dichiarano disposti ad accogliere il mantenimento delle agevolazioni fiscali solo nel caso in cui si rinunci a ridefinire le zone di applicazione o qualora queste siano rielaborate sulla base dei pareri da loro inoltrati. Un partecipante (GS) ritiene che sia inopportuno continuare a escludere le aziende dell'industria alberghiera e della ristorazione dalle agevolazioni fiscali nell'ambito della politica regionale.

3 partecipanti (NW, ZG e ZWK) chiedono di rinunciare del tutto alle agevolazioni fiscali temporanee a livello federale. Con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), ulteriori strumenti per la promozione economica regionale sono diventati superflui.

3.2 Adeguamento delle zone di applicazione (art. 3)

La maggioranza approva la riforma del perimetro. 25 dei 36 partecipanti che hanno espresso il proprio parere in merito all'adeguamento delle zone di applicazione, sono sostanzialmente favorevoli all'adeguamento delle zone d'applicazione tenendo conto della politica di assetto del territorio. 11 partecipanti esprimono critiche a riguardo oppure si oppongono all'adeguamento previsto.

12 partecipanti criticano il modello di gestione per la determinazione delle zone di applicazione. Sono oggetto di critica: la delimitazione su base strettamente comunale (9 partecipanti), gli indicatori parziali per la determinazione della debolezza strutturale (8 partecipanti), l'utilizzo del Progetto territoriale Svizzera, giuridicamente non vincolante per le autorità, come base di riferimento per la delimitazione del perimetro di promozione (5 partecipanti), l'elaborazione del

² Ordinanza sulla consultazione, RS 172.061.1

modello di gestione da parte di un ente privato, che per 1 dei 10 indicatori si è basato sui propri calcoli (1 partecipante).

25 partecipanti (AR, BS, BL, BE, PPD, CP, es, ES, FER-Arcju, GE, GL, JU, LU, NE, SO, SG, USS, PS, UCS, TI, TG, UR, VD, CDEP e ZHK) appoggiano gli orientamenti dell'adeguamento delle zone di applicazione previsto e accolgono con particolare favore il fatto che, in futuro, le agevolazioni fiscali vadano a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e siano coordinate con altre politiche d'incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni.

11 partecipanti (AG, AI, PLR, FR, GR, GS, HKGR, SAB, USC, UDC e VS) esprimono critiche in merito all'adeguamento previsto o vi si oppongono. 4 partecipanti (SAB, USC, UDC e VS) mettono fundamentalmente in discussione il fatto che sia orientato ai centri regionali; in tal modo, sul lungo periodo sarebbero incentivate soprattutto alcune regioni comprese nell'Altopiano a scapito di quelle effettivamente periferiche. Un simile approccio porta all'esclusione di quei Comuni più piccoli che non sono direttamente legati a un centro, ma dispongono comunque di zone industriali attrezzate. 2 partecipanti (GS e SAB) chiedono che le zone di applicazione siano definite in modo tale che siano principalmente le regioni di montagna a beneficiare di agevolazioni fiscali. 2 partecipanti (GR e HKGR) sostengono che l'adeguamento crei distorsioni inaccettabili della concorrenza all'interno dello stesso spazio funzionale e che penalizzi GR rispetto ai Cantoni SG e TI nella concorrenza intercantonale. Chiedono pertanto il mantenimento dell'attuale perimetro o una sua revisione al fine di inserire nelle zone di applicazione le regioni Mesolcina e Pre-tigovia anteriore.

In riferimento al modello di gestione per la determinazione delle zone di applicazione, le critiche riguardano in particolare la delimitazione su base strettamente comunale. Una simile delimitazione non gioverebbe alla cooperazione regionale allo sviluppo, poiché vari programmi di sviluppo vengono coordinati a livello sovracomunale o, addirittura, sovracantonale. Per questo motivo, 9 partecipanti (BL, FR, GR, HKGR, NE, SAB, USC, UDC e TI) propongono che le zone di applicazione tengano conto, non solo dei singoli centri o Comuni, ma anche degli spazi funzionali. 8 partecipanti (FR, GR, HKGR, NE, SAB, USC, SH e VS) lamentano inoltre l'obsolescenza degli indicatori parziali per la determinazione della debolezza strutturale e sostengono che siano correlati, direttamente o indirettamente, troppo agli sviluppi demografici o socioeconomici a livello comunale, e troppo poco alla struttura economica regionale, allo sviluppo sostenibile e agli obiettivi delle agevolazioni fiscali. 5 partecipanti (PLR, SAB, USC, UDC e VS) mettono in discussione l'utilizzo del Progetto territoriale Svizzera, giuridicamente non vincolante per le autorità, come base di riferimento per la delimitazione del perimetro di promozione. Chiedono che ai Cantoni sia data la facoltà di scegliere, tenendo conto del criterio principale della debolezza strutturale, quali Comuni sostenere con le agevolazioni fiscali in coordinamento con le loro strategie di sviluppo e del piano direttore cantonale. Un partecipante (FR) critica la scelta di affidare la verifica delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali nel quadro della politica regionale³ a un ente privato, che per 1 dei 10 indicatori si è basato sui propri calcoli.

3.3 Forma della decisione cantonale di agevolazione fiscale (art. 9)

30 partecipanti, compresa la CDEP, approvano i requisiti formali della decisione cantonale di agevolazione fiscale oppure non esprimono critiche a riguardo. 17 partecipanti, tra i quali 12 Cantoni, respingono invece le disposizioni riguardanti la forma della decisione cantonale o, in generale, il fatto che l'ordinanza sancisca un importo massimo.

17 partecipanti (BE, BL, CP, FER, FER-Arcju, FR, GE, GL, GR, HKGR, JU, NW, SH, TG, UR, VD e UDC) respingono i requisiti riguardanti la forma proposta per le decisioni cantonali di agevolazione fiscale, sostenendo, da un lato che tali requisiti rappresentino un'ingerenza inammissibile nell'autonomia dei Cantoni e, dall'altro, che l'introduzione di un importo massimo

³ Credit Suisse Economic Research, «Examen des zones d'application des allègements fiscaux dans le cadre de la NPR». Pubblicazione aprile 2015 sul sito Internet della SECO, a destra sotto «Consultazione»: <http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=it>

delle agevolazioni fiscali porti a rinunciare al potenziale vantaggio della piazza economica svizzera.

4 partecipanti (CDEP, SG, USS e SwissHoldings) giudicano fundamentalmente appropriato il requisito formale di un importo massimo per le agevolazioni fiscali cantonali correlato alle agevolazioni fiscali della Confederazione. È valutata positivamente la trasparenza che ne consegue. Un partecipante (CDEP) approva in particolar modo il fatto che l'avamprogetto lasci ai Cantoni, in conformità con le competenze stabilite in materia fiscale, la facoltà di decidere l'ammontare e la modalità con la quale viene definito l'importo massimo per la quota cantonale dell'agevolazione fiscale. Tuttavia, secondo un partecipante (SwissHoldings) l'importo massimo dell'agevolazione fiscale, anziché figurare come semplice indicazione, dovrebbe essere messo in relazione ai posti di lavoro che si prevede di creare o mantenere, oppure agli investimenti programmati. Inoltre, se l'importo massimo fosse reso pubblico volutamente attraverso un'indiscrezione, l'impresa interessata subirebbe un danno di immagine, poiché si potrebbe erroneamente pensare che questa benefici effettivamente dell'intero importo dell'agevolazione fiscale.

3.4 Ammontare dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione (art. 11)

L'introduzione di un importo massimo per l'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione è approvata a larga maggioranza. 33 dei 38 partecipanti che hanno espresso il proprio parere in merito all'ammontare dell'agevolazione fiscale, considerano opportuna l'introduzione di un importo massimo. 5 partecipanti rifiutano l'introduzione di un importo massimo o esprimono critiche a riguardo.

33 partecipanti (AG, AI, AR, BE, BS, PPD, es, PLR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SAB, USC, SO, SH, SG, USS, PS, UCS, SwissHoldings, SZ, TG, TI, UR, VD, CDEP, VS, ZG, ZH e ZHK) considerano opportuna l'introduzione di un importo massimo. Si accoglie particolarmente con favore il fatto che, in futuro, le agevolazioni fiscali siano sempre in rapporto con i posti di lavoro che si prevede di creare o mantenere. L'adeguamento previsto garantisce la certezza del diritto e assicura la trasparenza. 8 partecipanti (AR, PPD, PS, USS, SG, SO, SwissHoldings e TG) giudicano positivamente l'adeguamento anche in relazione al riconoscimento internazionale e alla maggiore compatibilità del sistema svizzero con le norme dell'UE.

5 partecipanti (BL, ES, FR, GR e HKGR) rifiutano l'introduzione di un importo massimo o esprimono critiche a riguardo. 2 partecipanti (GR e HKGR) sostengono che la fissazione di un importo massimo basato su valori medi tenga troppo poco conto del singolo caso, decisivo, invece, per la concessione di agevolazioni fiscali. Un partecipante (BL) ritiene che l'introduzione di un importo massimo per le agevolazioni fiscali comprometta il potenziale vantaggio della piazza economica svizzera e si oppone, pertanto, al fatto che l'ordinanza sancisca un importo massimo. Un partecipante (ES) dubita che un importo massimo generale rappresenti la soluzione ottimale per attirare investimenti nelle regioni strutturalmente deboli.

3.5 Informazione (art. 18)

La maggioranza dei partecipanti si oppone all'ampliamento, nella forma proposta, dell'informazione sulle agevolazioni fiscali concesse. 33 su 37 partecipanti, tra i quali 22 Cantoni, che hanno espresso il proprio parere in merito, considerano la pubblicazione delle informazioni prevista una violazione del segreto fiscale legalmente protetto. Tra i pareri negativi, 13 partecipanti, tra i quali 6 Cantoni, comprendono la richiesta di maggiore trasparenza. 4 partecipanti, tra i quali 2 Cantoni, approvano la pubblicazione prevista.

33 partecipanti (AI, AR, BS, BL, BE, CP, PPD, FER, FER-Arcju, FR, PLR, GE, GL, GR, HKGR, JU, NE, NW, OW, SAB, SG, SH, SO, SwissHoldings, SZ, UDC, TG, UR, VD, CDEP, VS, ZG e ZHK) respingono l'ampliamento, nella forma proposta, dell'informazione sulle agevolazioni fiscali concesse. Il motivo principale dell'opposizione verte sulla violazione del segreto fiscale

legalmente protetto (art. 110 LIFD⁴ e art. 39 cpv. 1 LAID⁵), con riferimento al parere contrario della CDCF (vedi nota 1, pag. 3). Il fatto di concedere un'agevolazione fiscale è di per sé soggetto all'obbligo del segreto formalmente e rigorosamente sancito dalla legge; potrebbe quindi essere limitato solo attraverso una base legale formale. Un'ordinanza del Consiglio federale non è sufficiente. L'obbligo di informazione può essere esteso solo nella misura in cui non vi sia alcuna possibilità di identificare l'impresa che beneficia dell'agevolazione.

16 partecipanti (AR, BL, CP, FER, FR, GL, GR, HKGR, JU, NE, SwissHoldings, SG, SH, TG, UR e VD) temono inoltre che le agevolazioni fiscali vengano sempre meno viste come strumento per la promozione di progetti di espansione delle imprese locali e di progetti di insediamento delle nuove imprese, e considerano la maggiore trasparenza a livello federale un'imposizione sulla prassi cantonale. Per di più, la pubblicazione dell'ordine di grandezza dell'importo massimo dell'agevolazione fiscale potrebbe erroneamente far pensare che un'impresa profitti dell'intera somma. Tuttavia, per esperienza, le agevolazioni fiscali effettive sono inferiori (BE). Infine, si sottolinea che la Svizzera, non facendo parte dell'UE, non è soggetta né alle norme comunitarie in materia di aiuti di stato né al codice di condotta in materia di tassazione delle imprese dell'UE. Pertanto, ci si oppone a un'applicazione preventiva delle regole di trasparenza europee (UDC).

Alla luce degli sviluppi sulla scena internazionale e delle critiche mosse da vari esponenti dell'opinione pubblica, 13 partecipanti (es, CP, PPD, FER-Arcju, PLR, GE, JU, SAB, SH, SO, SwissHoldings, UR e VD), comprendono la richiesta di maggiore trasparenza nonostante abbiano espresso pareri contrari. Secondo 4 partecipanti (CP, FER-Arcju, GE e VD) la soluzione proposta deve essere rivista in modo da trovare un giusto equilibrio tra maggiore trasparenza e segreto fiscale. Affinché le imprese continuino a mostrare interesse verso le agevolazioni fiscali va garantito che non sia possibile in alcun modo, diretto o indiretto, risalire all'identità delle imprese che beneficiano delle agevolazioni. Altri 4 partecipanti (es, PPD, PLR e JU) non sono fondamentalmente contrari alla pubblicazione delle informazioni, ma sostengono che si debba salvaguardare il segreto fiscale. Di conseguenza, 2 partecipanti (PPD e PLR) propongono di adottare la variante alternativa⁶, che non prevede la possibilità di risalire ai beneficiari sulla base degli importi. Un partecipante (JU) potrebbe unirsi alla proposta della variante alternativa nel caso in cui sia mantenuto il principio di maggiore trasparenza. Un partecipante (SAB) propone di pubblicare ogni anno il numero delle imprese per Cantone che beneficiano delle agevolazioni fiscali. Tuttavia, nella lista non si dovrebbero indicare i nomi delle imprese. Un partecipante (SwissHoldings) ritiene che i dati sulle imprese siano da pubblicare solo nel caso in cui l'OCSE ne faccia espressa richiesta. In questo modo sarà possibile garantire la parità di trattamento a livello internazionale.

4 partecipanti (AG, USS, PS e ZH) giudicano opportuna e adeguata la pubblicazione sia dei nomi delle imprese che beneficiano delle agevolazioni fiscali sia dei valori più importanti. Un partecipante (ZHK) approva in linea di massima la pubblicazione delle informazioni, ma ritiene che sia necessaria una base legale formale.

3.6 Pareri relativi ai singoli articoli

I pareri dei partecipanti alla consultazione si concentrano in particolare sulle domande del questionario inerenti alla determinazione delle zone di applicazione (*art. 3 cpv. 1 lett. a*), al numero minimo di posti di lavoro nel caso di progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive (*art. 6 cpv. 2*), all'importo massimo (*art. 11 cpv. 2 e 3*), alla proposta del Cantone (*art. 13 cpv. 3*) e alla conferma dei dati relativi all'evoluzione del numero dei posti di lavoro da parte dell'ufficio di revisione (*art. 17*). Nel contempo, numerosi pareri riguardano la determinazione delle zone di applicazione (*art. 3 cpv. 2*), la forma della decisione cantonale di agevolazione fiscale (*art. 9 lett. b*) e la pubblicazione di determinati dati relativi alle nuove decisioni emanate (*art. 18 lett. b*). Alcuni commenti si riferiscono a: principio (*art. 1*), fusioni di

⁴ Legge federale sull'imposta federale diretta, RS 642.11

⁵ Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, RS 642.14

⁶ cfr. Rapporto esplicativo, n. 1.10, nota 25, pag. 16

Comuni (art. 4), importanza per l'economia regionale (art. 8), inizio e durata (art. 10), decisione del DEFR (art. 15), revoca (art. 19), agevolazioni fiscali ottenute indebitamente (art. 20).

3.6.1 Articolo 1 Principio

2 partecipanti esprimono il proprio parere in merito al campo di applicazione delle agevolazioni fiscali e chiedono un'estensione oppure una limitazione.

Capoverso 1:

Mentre un partecipante (GS) chiede un'estensione del campo di applicazione a tutte le imprese, a prescindere dal loro settore, un altro (ZH) esige l'esclusione delle aziende del settore terziario vicine ad attività produttive.

3.6.2 Articolo 3 Zone di applicazione

Ai pareri generali espressi in merito alla riforma del perimetro e alle critiche al modello di gestione (cfr. n. 3.2) si aggiungono le seguenti prese di posizione relative ad aspetti specifici. 36 partecipanti comunicano la loro opinione riguardo all'inclusione dei centri più piccoli, meno urbanizzati, che tuttavia fungono da centri, nella determinazione delle zone di applicazione (cpv. 1 lett. a). 18 partecipanti esprimono un parere sulla percentuale della popolazione che dovrebbe essere coperta dal perimetro (cpv. 2). 8 partecipanti criticano gli indicatori parziali utilizzati per il calcolo della debolezza strutturale e la loro ponderazione (cpv. 1 lett. b). 6 partecipanti intervengono sul diritto di codecisione dei Cantoni nella determinazione delle zone di applicazione (cpv. 3). Un partecipante chiede di circoscrivere ulteriormente le zone di applicazione intorno ai grandi centri urbani.

Aspetti generali

Dei 36 partecipanti che hanno fatto pervenire il loro parere in merito all'articolo 3, 11 (AG, AI, PLR, FR, GR, GS, HKGR, SAB, USC, UDC e VS) hanno espresso critiche o rifiutato l'adeguamento delle zone di applicazione previsto. 12 partecipanti criticano il modello di gestione per la determinazione delle zone di applicazione (cfr. n. 3.2).

Un partecipante (ZH) ritiene che le zone di applicazione intorno ai grandi centri urbani (almeno intorno a Basilea, Berna, Ginevra e Zurigo) debbano essere ulteriormente ristrette. Chiede pertanto di specificare all'articolo 3 che i Comuni delle zone di applicazione non possano trovarsi in un raggio compreso tra i 45 e i 60 minuti di tragitto in auto dai grandi centri urbani di Basilea, Berna, Ginevra e Zurigo.

Capoverso 1 prima frase

9 partecipanti (BL, FR, GR, HKGR, NE, SAB, USC, UDC e TI) criticano la delimitazione delle zone di applicazione su base strettamente comunale con riferimento ai centri regionali indicati nel Progetto territoriale Svizzera (cfr. n. 3.2). Propongono che le zone di applicazione non tengano conto solo dei singoli centri o Comuni, ma anche degli spazi funzionali.

Capoverso 1 lettera a

5 partecipanti (PLR, SAB, USC, UDC e VS) criticano l'utilizzo del Progetto territoriale Svizzera, giuridicamente non vincolante per le autorità, come base per la delimitazione (cfr. n. 3.2).

I partecipanti alla procedura di consultazione sono stati invitati a presentare i loro pareri in merito alla seguente domanda:

- *I centri più piccoli, meno urbanizzati, che tuttavia fungono da centri («altri» centri nelle zone rurali), devono essere considerati come previsto dall'articolo 3 capoverso 1 lettera a numero 3 dell'avamprogetto di ordinanza, oltre ai centri di piccole e medie dimensioni, compresi i loro Comuni suburbani e i centri rurali, per la determinazione delle zone di applicazione?*

25 dei 33 partecipanti che hanno espresso un parere in merito, appoggiano l'inclusione dei centri più piccoli, meno urbanizzati, che tuttavia fungono da centri, nella determinazione delle zone di applicazione. 8 partecipanti respingono l'inclusione di questi centri.

22 partecipanti (AG, AI, AR, BE, BL, CP, PPD, ES, FER-Arcju, GS, GL, JU, LU, SO, SH, SG, PS, UCS, TG, UR, VD e VS) considerano ragionevole tener conto dei centri più piccoli, meno urbanizzati, che tuttavia fungono da centri («altri» centri nelle zone rurali). L'inclusione degli «altri» centri nelle zone rurali contribuisce ad ampliare la distribuzione territoriale delle zone, favorendo il rafforzamento economico, e consente un maggiore grado di copertura con i piani direttori cantonali, nel rispetto degli obiettivi del Progetto territoriale Svizzera.

Altri 3 partecipanti (GR, HKGR e SAB) si oppongono in linea di massima alla nuova definizione delle zone di applicazione. Tuttavia, sono a favore dell'inclusione degli «altri» centri nelle zone rurali, nel caso in cui la riforma del perimetro fosse comunque avallata. Un partecipante (SAB) sostiene che dovrebbero essere soprattutto le regioni di montagna a beneficiare delle agevolazioni fiscali. 2 partecipanti (GR e HKGR) sostengono che nessuna delle due le varianti – con o senza l'inclusione degli «altri» centri nelle zone rurali – sia in linea con le considerazioni sul potenziale della NPR e tenga conto delle principali aree di lavoro del Cantone GR. Sono favorevoli al mantenimento del perimetro basato sullo status quo, oppure chiedono una revisione del perimetro, affinché le regioni Mesolcina e Prettigovia anteriore possano rientrare nelle zone di applicazione.

8 partecipanti (BS, NE, USS, SZ, TI, ZG, ZH e ZHWK) si sono dichiarati contrari all'inclusione degli «altri» centri nelle zone rurali. Le zone di applicazione dovrebbero essere ristrette il più possibile, poiché, in linea di massima, si dovrebbe essere moderati nel concedere agevolazioni fiscali. Un partecipante (TI) respinge l'inclusione degli «altri» centri nelle zone rurali, poiché si creerebbero distorsioni inaccettabili della concorrenza all'interno dello spazio funzionale Bellinzona (TI) – Mesolcina (GR). Il TI, con l'esclusione di 9 Comuni, sarebbe il Cantone che avrebbe più da perdere dall'inclusione degli «altri» centri nelle zone rurali.

Capoverso 1 lettera b

8 partecipanti (FR, GR, HKGR, NE, SAB, USC, SH e VS) criticano gli indicatori parziali utilizzati per il calcolo della debolezza strutturale e la loro ponderazione. 2 partecipanti (SAB e USC) deplorano che non siano attuali. 4 partecipanti (FR, GR, HKGR e VS) sono dell'opinione che gli indicatori parziali siano correlati, direttamente o indirettamente, troppo agli sviluppi demografici o socio-economici a livello comunale, e troppo poco alla struttura economica regionale. 2 partecipanti (GR e HKGR) criticano soprattutto il fatto che nel rilevare il tasso delle neocostituzioni si tenga conto di tutte le imprese, ovvero anche di quelle che, per ragioni di concorrenza o di obiettivi dello strumento (edilizia, artigianato, ristorazione, alberghi, ecc.), non beneficerebbero mai di agevolazioni fiscali. Per i Grigioni, in quanto Cantone a vocazione turistica con numerose imprese di questo genere questo metodo rischia di creare un'immagine distorta dello sviluppo economico. Lo stesso vale anche per il reddito pro capite e per la sua crescita che, in numerosi Comuni, riflette l'attrattività della località residenziale – vale a dire la vicinanza con la piazza economica del Liechtenstein – e non lo sviluppo economico del piccolo centro (p. es. Landquart). Questa posizione riscuote l'approvazione di un partecipante (VS), che cita a riguardo l'attrattività dei Comuni del Basso Vallese nella regione lemanica. Un partecipante (SH) deplora il fatto che gli ostacoli specificatamente dovuti alla posizione geografica di confine non siano presi in considerazione per la scelta dei criteri. Secondo un partecipante (NE) sarebbe auspicabile dare più rilievo al criterio della disoccupazione. Un partecipante (FR) chiede che si tenga maggiormente conto dell'ottimizzazione della mobilità e della riduzione degli spostamenti effettuati, in quanto obiettivi primari di un insediamento ordinato del territorio. Infine, un partecipante (FR) chiede di pubblicare in modo trasparente sia il metodo di calcolo che i relativi dati necessari.

Capoverso 2

36 partecipanti non esprimono critiche oppure dichiarano di ritenere appropriato il valore soglia della popolazione che deve essere compresa nelle zone applicazione. 9 partecipanti, compresi

la CDEP e 7 Cantoni, chiedono un innalzamento della soglia. Un partecipante esige un abbassamento. Un partecipante giudica il valore soglia proposto non sufficientemente chiaro e senza alcun rapporto con gli altri criteri.

9 partecipanti (AI, BE, FER-Arcju, FR, NE, SG, TG, CDEP e VS) chiedono un'estensione delle zone di applicazione per rafforzare l'efficacia dello strumento nelle regioni interessate. 7 partecipanti (BE, FR, NE, SG, TG, CDEP e VS) ritengono che le zone di applicazione dovrebbero «comprendere complessivamente al massimo il 15 per cento della popolazione svizzera», e non «complessivamente al massimo il dieci per cento della popolazione svizzera» come proposto nell'avamprogetto. Un partecipante (AI) chiede che la soglia sia portata al diciannove per cento. Un partecipante (FER-Arcju) appoggia la richiesta di estendere le zone di applicazione, senza tuttavia precisare una percentuale.

7 partecipanti (BS, PPD, GE, OW, PS, SZ e ZH) considerano il valore soglia del dieci per cento un limite massimo equilibrato, poiché si dovrebbe essere moderati nel concedere agevolazioni fiscali.

Un partecipante (ZHK) accoglie con favore l'indicazione vincolante della percentuale della popolazione coperta dal perimetro. Tuttavia, sostiene che la soglia massima debba essere fissata al 7,5 per cento piuttosto che al dieci per cento.

Secondo un partecipante (BL), non è chiaro il motivo per cui le zone di applicazione possano comprendere al massimo il dieci per cento della popolazione svizzera. Questo limite, infatti, non avrebbe alcun rapporto con gli altri criteri.

Capoverso 3

5 partecipanti considerano insufficiente il diritto di consultazione concesso; un partecipante lo considera un diritto di codecisione esiguo.

5 partecipanti (PLR, SAB, USC, UDC e VS) chiedono che ai Cantoni sia data la facoltà di scegliere, tenendo conto del criterio principale della debolezza strutturale, quali Comuni sostenere con le agevolazioni fiscali in coordinamento con le loro strategie di sviluppo e del piano direttore cantonale. Secondo 3 partecipanti (SAB, USC, UDC), si dovrebbe fissare a livello federale un unico perimetro di promozione generale, basato sul criterio della debolezza strutturale delle regioni MS.

Un partecipante (CDEP) considera il diritto di consultazione concesso dal Consiglio federale un diritto di codecisione esiguo.

3.6.3 Articolo 4 Fusioni di comuni

Un partecipante rifiuta l'esclusione di un Comune risultante dalla fusione conformemente al capoverso 2 e chiede che il capoverso sia rivisto.

Capoverso 2

Un partecipante (NE) si oppone al capoverso 2, sostenendo che la fusione di La Chaux-de-Fonds (centro di medie dimensioni appartenente alla zona di applicazione) con Le Locle (centro di piccole dimensioni esterno alla zona di applicazione) non deve portare a un'esclusione di entrambi i centri dalle zone di applicazione. NE chiede dunque che il capoverso sia rivisto.

3.6.4 Articolo 6 Condizioni per la concessione di agevolazioni fiscali

36 partecipanti si esprimono in merito alla questione del numero minimo di posti di lavoro da creare nel caso di progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive (cpv. 2). 3 partecipanti si pronunciano sulla disposizione riguardante il trasferimento di posti di lavoro da un cantone all'altro (cpv. 3). 2 partecipanti prendono posizione sulla disposizione secondo cui le agevolazioni fiscali non sono concesse in caso di riorganizzazioni aziendali che comportano il taglio di posti di lavoro (cpv. 4).

Capoverso 2

I partecipanti alla procedura di consultazione sono stati invitati a presentare i loro pareri in merito alla seguente domanda:

- *Nel caso di progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive, il numero minimo dei posti di lavoro da creare deve rimanere pari a 20, come previsto dall'avamprogetto di ordinanza, o essere ridotto a 10?*

19 partecipanti su 36 approvano una riduzione da 20 a 10, oppure a 5, del numero minimo dei posti di lavoro da creare nel caso di progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive. 17 partecipanti approvano invece il mantenimento del numero minimo di posti di lavoro a 20 oppure chiedono di portarlo almeno a 30.

19 partecipanti approvano una riduzione da 20 a 10 (AI, AR, BE, CP, ES, FER-Arcju, GR, HKGR, JU, SAB, SG, UCS, TG, UR, VD, CDEP e VS) oppure a 5 (GS) del numero minimo dei posti di lavoro da creare. Un partecipante (VD) propone un valore differenziato nel caso in cui si tratti di un quartier generale (almeno 20 posti di lavoro), oppure di un centro amministrativo o di ricerca e sviluppo (almeno 10 posti). Nel caso in cui non si facciano distinzioni, appoggia la riduzione a 10 del numero minimo di posti di lavoro.

17 partecipanti concordano con il mantenimento del numero minimo a 20 (AG, BS, BL, PPD, GE, NE, OW, USC, USS, SH, SO, PS, SZ, TI, ZG e ZHK) oppure chiedono di portarlo almeno a 30 (ZH).

Capoverso 3

Un partecipante accoglie la disposizione chiara secondo cui, in caso di trasferimento della sede all'interno della Svizzera, sono contemplati per la concessione di agevolazioni fiscali solo i nuovi posti di lavoro creati. Un partecipante chiede un adeguamento linguistico. Un partecipante chiede che, in caso di trasferimento della sede all'interno della Svizzera, si rinunci completamente alla concessione di agevolazioni fiscali, a prescindere dal numero di nuovi posti di lavoro creati.

Un partecipante (SAB) accoglie con favore la disposizione chiara secondo cui, in caso di trasferimento della sede all'interno della Svizzera, sono contemplati per la concessione di agevolazioni fiscali solo i nuovi posti di lavoro creati.

Un partecipante (CDEP) chiede di sostituire la formulazione prevista nell'avamprogetto «*Nel caso di progetti che comportano un trasferimento di posti di lavoro da un Cantone a un altro, per le agevolazioni fiscali possono essere considerati solo i nuovi posti di lavoro creati*» con quella dell'articolo 6 dell'ordinanza del Consiglio federale attualmente in vigore, ovvero «*L'agevolazione fiscale non è concessa per il trasferimento di posti di lavoro da un Cantone a un altro*».

Un partecipante (ZG) chiede che, in caso di trasferimento della sede in un altro Cantone, non siano concesse agevolazioni fiscali, a prescindere dal numero dei nuovi posti di lavoro creati. In termini economici, non sarebbe giustificato sostenere con i contributi federali un trasferimento da un Cantone all'altro, anche nel caso in cui vengano creati nuovi posti di lavoro.

Capoverso 4

Un partecipante accoglie la restrizione in caso di taglio di posti di lavoro; un partecipante chiede di sopprimere il capoverso.

Un partecipante (SAB) ritiene giusto continuare a non concedere, come già avveniva in passato, agevolazioni fiscali in caso di riorganizzazioni aziendali che comportano il taglio di posti di lavoro.

Un partecipante (BE) chiede la soppressione del capoverso 4, sostenendo che i progetti innovativi nell'industria che comportano un taglio dei posti di lavoro a causa di un maggior ricorso

all'automazione meritano comunque, per motivi di politica regionale, di essere promossi, poiché garantiscono a lungo termine il mantenimento di posti di lavoro.

3.6.5 Articolo 8 Importanza per l'economia regionale

Un partecipante chiede che il criterio «inserimento in una strategia di sviluppo economico cantonale o base simile» (cpv. 1 lett. a), utilizzato per determinare l'importanza di un progetto per l'economia regionale, sia soppresso.

Capoverso 1

Un partecipante (BE) chiede la soppressione della lettera a, sostenendo che i progetti non in linea con le strategie di politica economica di un Cantone non sono promossi.

3.6.6 Articolo 9 Forma della decisione cantonale di agevolazione fiscale

Ai pareri espressi in merito ai requisiti formali della decisione cantonale di agevolazione fiscale secondo la lettera b (cfr. n. 3.3) si aggiunge una presa di posizione su un aspetto specifico: un partecipante chiede di indicare nella decisione cantonale di agevolazione fiscale i motivi per la revoca e il recupero delle imposte non prelevate (nuova lettera d).

Lettera b

Cfr. argomentazioni al n. 3.3.

Nuova lettera d

Un partecipante (ZH) chiede di completare l'articolo 9 come segue: «d. i motivi per la revoca e il recupero delle imposte non prelevate, almeno quelli in conformità con l'articolo 19 capoverso 2 della presente ordinanza». Questa integrazione viene motivata con l'applicazione dell'art. 19 capoverso 2.

3.6.7 Articolo 10 Inizio e durata

5 partecipanti chiedono di sostituire al capoverso 1 «anni civili» con «periodi fiscali» o «esercizi commerciali».

Capoverso 1

5 partecipanti (BE, BL, GR, HKGR e TG) chiedono di sostituire «anni civili» con «periodi fiscali» o «esercizi commerciali», perché per le persone giuridiche l'imposta sull'utile netto è fissata e riscossa per ogni periodo fiscale. Il periodo fiscale corrisponde all'esercizio commerciale (art. 79 LIFD). Se gli esercizi commerciali non coincidono con gli anni civili, il periodo fiscale non coincide con l'anno civile. In tal caso, non si potrebbe dunque sfruttare un'agevolazione fiscale della durata di dieci anni. Per garantire l'uguaglianza giuridica, l'articolo 10 capoverso 1 deve essere formulato come segue: «L'agevolazione fiscale della Confederazione è concessa al massimo per la durata dell'agevolazione fiscale cantonale e al massimo per dieci periodi fiscali».

3.6.8 Articolo 11 Ammontare

Ai pareri generali pervenuti in merito all'introduzione di un importo massimo (cfr. n. 3.4) si aggiungono le seguenti prese di posizione in merito ad aspetti specifici. 28 partecipanti si esprimono sulla domanda concernente la formula, 24 sulle fasce per la fissazione degli importi massimi (cpv. 4) e 22 sul contributo effettivo per ogni posto di lavoro. 8 partecipanti si pronunciano sul fatto che l'agevolazione fiscale concessa ogni anno sull'imposta federale non superi l'agevolazione fiscale effettivamente concessa a livello cantonale e comunale (cpv. 3). Un partecipante si esprime in merito alle detrazioni fiscali risultanti dall'agevolazione a livello cantonale e comunale (cpv. 1). Un partecipante chiede di calcolare l'importo massimo sulla base dell'utile imponibile anziché del debito fiscale.

Aspetti generali

Un partecipante (FR) sostiene che l'importo massimo dovrebbe essere fissato sulla base dell'utile imponibile anziché del debito fiscale.

Capoverso 1

Un partecipante (ZH) puntualizza che le detrazioni fiscali effettive di cui alla lettera a sono generalmente inferiori alle detrazioni fiscali risultanti dall'agevolazione richiesta, poiché gli utili che erano stati previsti si realizzano solo raramente.

Capoverso 3

7 partecipanti sostengono che sia necessario chiarire, oppure eliminare, il vincolo tra l'importo massimo annuale dell'agevolazione fiscale concessa sull'imposta federale diretta e l'agevolazione fiscale effettivamente concessa nello stesso anno a livello cantonale e comunale. Un partecipante accoglie con favore la disposizione.

4 partecipanti (BE, CP, FER-Arcju e FR) chiedono la soppressione del capoverso 3. Per le attività di sorveglianza, la SECO dovrebbe raccogliere informazioni sulle agevolazioni fiscali effettivamente concesse a livello cantonale e comunale; questo, tuttavia, violerebbe il segreto fiscale. Inoltre, proprio la riduzione delle aliquote fiscali cantonali e comunali prevista nell'ambito della riforma III dell'imposizione delle imprese, potrebbe impedire, al momento dell'emanazione della decisione, il completo sfruttamento dell'agevolazione fiscale concessa sull'imposta federale (FR).

3 partecipanti (AG, TI e UR) sostengono che sia necessario chiarire l'interpretazione del capoverso 3. Un partecipante (AG) dichiara che il capoverso 3 è in contraddizione con l'articolo 10 capoverso 1 e le relative note esplicative (cfr. Rapporto esplicativo, pag. 22), secondo cui, come in passato, il periodo dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione non deve necessariamente coincidere con quello del Cantone. 2 partecipanti (UR e TI) ritengono che sia soprattutto importante precisare il modo in cui l'importo massimo deve essere ripartito entro la durata concessa dell'agevolazione fiscale, e come le imprese beneficiarie delle agevolazioni fiscali possono avvalersi di tale importo.

Un partecipante (ZH) accoglie con favore il vincolo tra l'importo annuale dell'agevolazione e l'agevolazione fiscale effettivamente concessa nello stesso anno a livello cantonale e comunale.

Capoverso 4

I partecipanti alla procedura di consultazione sono stati invitati a presentare i loro pareri in merito alle seguenti domande:

- *Come valutate la formula (vedi Rapporto esplicativo) in base alla quale l'importo massimo dovrà essere calcolato e stabilito con validità generale, secondo l'articolo 11 capoversi 2 e 4, nella futura ordinanza del DEFR (che sostituirà le attuali direttive di applicazione)?*
- *Nell'ambito della consultazione il Consiglio federale sottopone a discussione, per la fissazione degli importi massimi, le fasce seguenti: da 71 594 a 143 188 franchi annui per ogni posto di lavoro che si prevede di creare e da 35 797 a 71 594 franchi annui per ogni posto di lavoro che si prevede di mantenere. Quale importo annuo per ogni posto di lavoro che si prevede di creare o di mantenere non deve essere superato a vostro avviso?*

Formula di calcolo

22 su 28 partecipanti approvano la formula proposta per la fissazione dell'importo massimo dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione. 6 partecipanti esprimono critiche in merito alla formula proposta.

22 partecipanti (AG, AI, AR, BE, BS, PPD, NE, OW, SAB, USC, SG, USS, SH, SO, PS, UCS, TG, TI, UR, VS, ZH e ZHK) considerano la formula di calcolo proposta adeguata, semplice e applicabile.

6 partecipanti (GR, HKGR, JU e Swissholdings) criticano la formula proposta o mettono per principio in dubbio la fissazione degli importi massimi (ES o BL). Oltre al numero dei posti di lavoro, si dovrebbe tenere conto anche dei salari, della tipologia del posto di lavoro oppure della struttura economica della regione interessata, così come degli investimenti in macchinari e nel territorio.

Importi massimi dell'agevolazione fiscale concessa sull'imposta federale

20 su 24 partecipanti appoggiano le fasce proposte per la fissazione degli importi massimi in futuro. 4 partecipanti esprimono critiche in merito alle fasce proposte.

Dei 22 partecipanti che si sono espressi a favore di un contributo effettivo per ogni posto di lavoro, *7 partecipanti chiedono che si tenga conto dei valori più alti delle fasce (143 188 franchi per ogni posto di lavoro che si prevede di creare e 71 594 franchi per ogni posto di lavoro che si prevede di mantenere). 3 partecipanti propongono un valore intermedio di 100 000 franchi per ogni posto di lavoro. 12 partecipanti preferiscono i valori più bassi delle fasce (71 594 franchi per ogni posto di lavoro che si prevede di creare e 35 797 franchi per ogni posto di lavoro che si prevede di mantenere) oppure propongono di non superare i 15 000 franchi per ogni posto di lavoro.*

20 partecipanti (AG, AI, AR, BE, BS, GE, NE, OW, USC, SG, USS, SH, SO, PS, UCS, SZ, TG, UR, VS e ZHK) accolgono con favore le fasce proposte per la fissazione degli importi massimi in futuro. 8 partecipanti (BL, FR, GR, HKGR, TI, VD, ZG e ZH) esprimono critiche in merito alle fasce proposte. Essi mettono in discussione i valori medi utilizzati come base per la fissazione degli importi massimi (GR, HKGR e VD) o mettono per principio in dubbio la fissazione degli importi massimi (BL).

Dei 22 partecipanti che si sono espressi a favore di un contributo effettivo per ogni posto di lavoro, 7 (AI, AR, BE, GR, HKGR, SG e SH) chiedono che si tenga conto dei valori più alti delle fasce⁷. 3 partecipanti (GR, HKGR e SH) sostengono che si dovrebbe applicare il valore massimo dell'importo (143 188 franchi) sia per i posti di lavoro che si prevede di creare sia per quelli che si prevede di mantenere.

3 partecipanti (NE, TG e UCS) propongono un valore intermedio di 100 000 franchi per ogni posto di lavoro.

12 partecipanti preferiscono i valori più bassi delle fasce⁸ (AG, BL, BS, USC, USS, PS, SZ e ZHK), oppure giudicano le fasce fissate troppo elevate (FR, TI, ZG e ZH). Un partecipante (ZG) propone di utilizzare come base non il valore aggiunto lordo per un posto di lavoro in equivalenti a tempo pieno del settore commerciale, ma quello di un'economia produttiva, o vicina a un'attività produttiva, che è appunto al centro delle agevolazioni fiscali. Un partecipante (FR) propone, sulla base della prassi cantonale, un importo di 15 000 franchi per ogni posto di lavoro.

3.6.9 Articolo 12 Domanda dell'impresa

Un partecipante guarda con scetticismo l'obbligo per le imprese di presentare un bilancio di previsione e un conto economico di previsione per l'intera durata dell'agevolazione fiscale richiesta.

⁷ 143 188 franchi per ogni posto di lavoro che si prevede di creare e 71 594 franchi per ogni posto di lavoro che si prevede di mantenere.

⁸ 71 594 franchi per ogni posto di lavoro che si prevede di creare e 35 797 franchi per ogni posto di lavoro che si prevede di mantenere.

Capoverso 2, lettera c.

Un partecipante (FR) fa notare la difficoltà per un'impresa di prevedere l'andamento degli affari su un arco temporale di 10 anni. Propone pertanto di suddividere l'agevolazione fiscale in due periodi e di richiedere alle imprese di presentare previsioni economiche ogni 5 anni.

3.6.10 Articolo 13 Proposta del Cantone

23 partecipanti si esprimono in merito alla domanda sul termine di presentazione per le nuove imprese; 22 partecipanti comunicano il loro parere circa la domanda sul termine di presentazione per le imprese esistenti (cpv. 3). 4 partecipanti fanno richiesta di sostituire «anno civile» con «periodo fiscale». 2 partecipanti chiedono che il termine di presentazione decorra a partire dal momento in cui la proposta viene presentata al Cantone e non da quello in cui viene trasmessa alla SECO.

Capoverso 3

I partecipanti alla procedura di consultazione sono stati invitati a presentare i loro pareri in merito alle seguenti domande:

- *Il termine di presentazione per le nuove imprese deve essere fissato, come previsto dall'avamprogetto di ordinanza, a 270 giorni civili (9 mesi) o deve essere aumentato a 360 giorni civili (12 mesi) o ridotto a 0 giorni civili?*
- *Il termine di presentazione per le imprese esistenti deve essere fissato, come previsto dall'avamprogetto di ordinanza, a 270 giorni civili (9 mesi) o deve essere ridotto a 0 giorni civili (ovvero presentazione della proposta prima della realizzazione della prima cifra d'affari)?*

Nuove imprese

12 dei 23 partecipanti che hanno presentato i loro pareri sono a favore di un termine di presentazione per le nuove imprese uguale o inferiore a 270 giorni civili. 11 partecipanti appoggiano una proroga del termine a 360 giorni civili.

12 partecipanti sono a favore dell'attuale termine di presentazione di 270 giorni (AR, BL, CP, FER-Arcju, NE, SO, SG, TG e VS) oppure approvano una riduzione a 0 giorni (AG, PS e USS).

11 partecipanti (AI, BE, ES, FR, GR, HKGR, SH, TI, UR, VD e ZH) sono a favore di un termine di presentazione di 360 giorni.

Imprese esistenti

18 dei 22 partecipanti che hanno presentato i loro pareri sono a favore di un termine di presentazione per le imprese esistenti uguale o inferiore a 270 giorni civili. 4 partecipanti chiedono un termine di presentazione di 360 giorni civili unico per imprese nuove ed esistenti.

18 partecipanti appoggiano un termine di presentazione di 270 giorni (AR, BL, CP, ES, FER-Arcju, GR, HKGR, NE, SG, SO, TG, TI e VS) oppure sono a favore di una riduzione a 0 giorni (AG, AI, USS, PS e UR).

4 partecipanti (BE, VD, SH e ZH) chiedono un termine di presentazione di 360 giorni civili, unico per imprese nuove e esistenti. Un termine di 360 giorni tiene maggiormente conto del tempo necessario per il processo decisionale del Cantone e assicura in particolare ai progetti delle imprese esistenti che realizzano la prima cifra d'affari nel secondo semestre tempo a sufficienza per presentare la domanda alla Confederazione.

2 partecipanti (GR e HKGR) chiedono inoltre che il termine di presentazione decorra a partire dal momento in cui la proposta viene presentata al Cantone e non da quello in cui viene trasmessa alla SECO. Chiedono pertanto di sostituire al capoverso 3 primo periodo «*alla SECO*» con «*al Cantone*».

4 partecipanti (BL, GR, HKGR e TG) fanno richiesta di sostituire al capoverso 3 secondo periodo «*dall'inizio dell'anno civile*» con «*dall'inizio del periodo fiscale*», sostenendo che il periodo fiscale di un'impresa – di cui all'articolo 31 capoverso 2 LAID – corrisponda all'esercizio commerciale. Questo significa che esistono imprese con periodi fiscali che non coincidono con l'anno civile.

3.6.11 Articolo 15 Decisione del DEFR

Un partecipante chiede che vengano stabilite condizioni vincolanti per il recupero dell'imposta oltre la durata dell'agevolazione fiscale.

Capoverso 2

Un partecipante (ZG) chiede di stabilire condizioni vincolanti per il recupero dell'imposta che siano valide oltre la durata dell'agevolazione fiscale e che, per esempio, consentano un recupero dell'imposta regressiva entro i successivi cinque anni.

3.6.12 Articolo 17 Ufficio di revisione

I partecipanti alla procedura di consultazione sono stati invitati a presentare i loro pareri in merito alle seguenti domande:

- *Sostenete l'introduzione prevista dall'avamprogetto di ordinanza di un obbligo di conferma dei dati relativi all'evoluzione dei posti di lavoro da parte dell'ufficio di revisione?*

25 dei 30 partecipanti che hanno espresso il loro parere sostengono l'introduzione di un obbligo di conferma dei dati relativi all'evoluzione dei posti di lavoro da parte dell'ufficio di revisione. 5 partecipanti la respingono.

25 partecipanti (AG, AI, AR, BL, ES, GL, GR, HKGR, NE, OW, SG, SO, USC, USS, SH, PS, UCS, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH) sostengono l'introduzione di un obbligo di conferma da parte dell'ufficio di revisione.

5 partecipanti (BE, CP, FER-Arcju, SwissHoldings e ZHK) respingono questa nuova disposizione. Un partecipante (BE) sostiene che l'obbligo dia un segnale negativo all'impresa. In aggiunta, l'impresa dovrebbe sostenere dei costi supplementari, perché tale verifica non rientra nel mandato di revisione ordinario. Secondo un partecipante (SwissHoldings), è nell'interesse delle imprese fornire dati esatti per evitare di compromettere il loro diritto alle agevolazioni fiscali. Inoltre, gli oneri e le spese per le imprese andrebbero ridotti al minimo e tenere conto degli strumenti attuali e futuri (come ad esempio la rendicontazione per paese – country-by-country reporting) utilizzati per definire obblighi supplementari. Un partecipante (ZHK) mette in discussione la necessità di questo nuovo obbligo e rinvia alla questione della responsabilità che ne consegue.

Un partecipante (PS) propone di completare l'articolo come segue, affinché i dati verificati siano trasmessi non solo ai Cantoni ma anche alla Confederazione: «...*far confermare ogni anno dall'ufficio di revisione i dati relativi all'evoluzione dei posti di lavoro e trasmettere tali dati ai Cantoni e alla Confederazione*».

3.6.13 Articolo 18 Informazione

Ai pareri espressi in merito alla pubblicazione di determinati dati relativi alle nuove decisioni emanate di cui alla lettera b (cfr. n. 3.5) si aggiunge la presa di posizione di un partecipante in merito alla pubblicazione di dati aggregati di cui alla lettera a. Un partecipante chiede un'aggiunta ai dati pubblicati di cui alla lettera b.

Lettera a

Un partecipante (VS) appoggia la pubblicazione di dati aggregati.

Lettera b

Cfr. argomentazioni al n. 3.5.

Un partecipante (PS) chiede di integrare alla lettera b «5. *l'evoluzione effettiva dei posti di lavoro*», sostenendo che i posti di lavoro effettivamente creati o mantenuti giustificano la concessione dell'agevolazione fiscale.

3.6.14 Articolo 19 Revoca

Un partecipante chiede di apportare una modifica di tipo redazionale (cpv. 1 e 4). Un partecipante chiede di aggiungere ai motivi per i quali l'agevolazione concessa dalla Confederazione viene revocata, il mancato rispetto delle condizioni di lavoro usuali per il luogo e la professione e delle condizioni di protezione sul posto di lavoro.

Capoversi 1 und 4

Un partecipante (ZH) chiede di sostituire ai capoversi 2 e 4 il termine «*modalità di rimborso*» con «*modalità di recupero dell'imposta*», poiché in caso di revoca viene richiesto il pagamento delle imposte non riscosse.

Capoverso 3

Un partecipante (PS) sostiene che la violazione delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone e, con essa, in primis, il mancato rispetto delle condizioni di lavoro usuali per il luogo e la professione e delle condizioni di protezione sul posto di lavoro rientrano tra i motivi per i quali il DEFR potrebbe procedere alla revoca dell'agevolazione fiscale concessa. Il PS chiede pertanto di aggiungere al capoverso 3 «*d. le disposizioni legali in materia di condizioni di lavoro usuali per il luogo e la professione non sono rispettate*».

3.6.15 Articolo 20 Agevolazioni fiscali ottenute indebitamente

Un partecipante chiede una precisazione di tipo redazionale (lett. b).

Un partecipante (ZH) chiede inserire alla lettera b la seguente precisazione «*...ha ottenuto l'agevolazione fiscale in modo illecito, segnatamente fornendo indicazioni false **nella domanda per ottenere l'agevolazione fiscale.***»

4 Allegato: elenco dei partecipanti alla consultazione

1. Cantoni

AG	Cantone di Argovia
AI	Cantone di Appenzello Interno
AR	Cantone di Appenzello Esterno
BE	Cantone di Berna
BL	Cantone di Basilea-Campagna
BS	Cantone di Basilea-Città
FR	Cantone di Friburgo
GE	Cantone di Ginevra
GL	Cantone di Glarona
GR	Cantone dei Grigioni
JU	Cantone del Giura
LU	Cantone di Lucerna
NE	Cantone di Neuchâtel
NW	Cantone di Nidvaldo
OW	Cantone di Obvaldo
SG	Cantone di San Gallo
SH	Cantone di Sciaffusa
SO	Cantone di Soletta
SZ	Cantone di Svitto
TG	Cantone di Turgovia
TI	Cantone Ticino
UR	Cantone di Uri
VD	Cantone di Vaud
VS	Canton del Vallese
ZG	Cantone di Zugo
ZH	Cantone di Zurigo

2. Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

PLR	Partito Liberale Radicale
PPD	Partito Popolare Democratico
PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione democratica di centro

3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna
UCS	Unione delle città svizzere

4. Associazioni mantello nazionali dell'economia

es	Economiesuisse, Federazione delle imprese svizzere
USAM	Unione svizzera delle arti e dei mestieri
USC	Unione svizzera dei contadini
USS	Unione sindacale svizzera

5. Altre cerchie interessate

ES	Expert Suisse
CP	Centre Patronal
FER	Fédération des entreprises romandes
FER-Arcju	Fédération des entreprises romandes de l'Arc jurassien
GS	Gastro Suisse
HKGR	Camera di commercio e Associazione degli imprenditori dei Grigioni
HKBB	Handelskammer beider Basel
SwissHoldings	Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne in der Schweiz
ZWK	Zuger Wirtschaftskammer
ZHK	Zürcher Handelskammer